

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Maurizio Facincani	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari f.f.

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

DGR N. 912/2022: STIPULA ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA ED I SOGGETTI ACCREDITATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO SANITARIE E SOCIALI PRESSO RSA, COMUNITA' ALLOGGIO, GRUPPI APPARTAMENTO PER PERSONE CON DISABILITA'.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva gli accordi contrattuali tra l'A.ULSS 9 Scaligera e gli enti accreditati per l'erogazione di prestazioni a carattere residenziale a favore di persone con disabilità, per il periodo 01.01.2024-30.06.2025.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Premesso che la Regione Veneto:

- con Legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell'assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali;
- con DGR n. 84 del 16/01/2007 ha dato attuazione alle disposizioni della L.R. n. 22/2002, prevedendo all'Allegato A) le unità di offerta residenziali e semiresidenziali delle strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie e, all'Allegato B), le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio, che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano Socio-Sanitario Regionale. Tra le strutture presenti nell'Allegato B, rientrano gli appartamenti per persone con disabilità, unità di offerta che eroga prestazioni sociali in un contesto tipicamente familiare, che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata;
- con DGR n. 4589/2007 ha stabilito che l'accesso alla rete dei servizi residenziali per persone con disabilità avvenga in considerazione del progetto individuale, della disponibilità della rete di offerta e della sostenibilità economica accertata da parte dell'Azienda ULSS e degli Enti Locali coinvolti. Con la suddetta DGR ha anche approvato tre livelli di contributo di rilievo sanitario da riconoscere alle persone con disabilità sulla base del profilo di gravità definito dal sistema [Atl@nte](#) in seguito all'applicazione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (S.Va.M.Di.);
- con D.G.R. n. 1103 del 30/07/2019, recepita da questa Azienda con DDG n. 280/2020, con riferimento alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ha disposto:

- di approvare l'aggiornamento dei requisiti funzionali previsti dalla D.G.R. n. 84 del 16/01/2007;

- di uniformare i contributi di rilievo sanitario di primo e di secondo livello (D.G.R. n. 4589 del 2007) al valore unico di euro 72,00=, con riferimento ai trattamenti tipici delle RSA a "moderato impegno assistenziale e tutelare";

- di confermare il valore del contributo di rilievo sanitario pari a euro 95,00-, con riferimento ai trattamenti ad "elevato impegno assistenziale e tutelare" erogati nell'ambito dei nuclei con "posti di alta intensità assistenziale" nelle RSA. I "posti di alta intensità assistenziale", da determinare e disciplinare nell'ambito degli accordi contrattuali nel limite massimo pari al 5% dei posti accreditati, sono dedicati a persone con "gravi disabilità e disturbi del comportamento" per le quali deve essere garantita una "assistenza aggiuntiva da parte di personale sanitario e/o con apparecchiature di supporto alle funzioni vitali ... oppure da parte di personale dedicato all'assistenza tutelare per le persone con gravissimi disturbi del comportamento" (D.G.R. n. 244 del 03/03/2015);

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco

- con DGR n. 2009 del 30/12/2019 e DGR n 1870 del 29/12/2021 ha stabilito che, a decorrere dal 01/01/2020, le Comunità Alloggio hanno la possibilità di ospitare in via sperimentale una persona in più rispetto alla capacità ricettiva di n. 10 posti letto accreditati. Tale ospitalità è di carattere temporaneo, per progetti sollievo, di pronta accoglienza o di accoglienza programmata e viene approvata dall' Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) attraverso la compilazione della scheda SVAMD. Con DGR n 1719 del 30/12/2022, la Giunta Regionale ha confermato la possibilità, per le Comunità Alloggio che ne hanno dato disponibilità, di ospitare una persona in più rispetto alla capacità ricettiva di n. 10 posti letto accreditati per pronte accoglienze ed accoglienze programmate sulla base dei requisiti previsti dalla DGR n. 1870/2021, uscendo però dalla logica della sperimentazione degli interventi. L'intervento si è consolidato con DGR 1558/2023. Le Comunità Alloggio che intendono usufruire di tale possibilità dovranno manifestare la loro disponibilità alle Aulss che sono in ogni caso tenute a monitorare il rispetto dei requisiti di cui alla DGR n. 84/2007;
- con DGR n. 912/2022, recepita da questa Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. 1000 del 11.10.2022, è intervenuta altresì:

- ad approvare la definizione delle Unità di Offerta attive nel sistema della residenzialità e semiresidenzialità regionale coordinate con l'art. 34 del DPCM 12.1.2017, e il relativo sistema tariffario a valere dall'1.1.2022 (allegato A alla citata DGRV 912/2022);

- ad allineare la componente sanitaria definita dai LEA ex art. 34 del DPCM 2017 che interessa le risorse sanitarie per i servizi dei Centri Diurni e per le Comunità Alloggio, in sostituzione dei LEA del DPCM 2001 (DGRV 3972/2002), intervenendo a partire dal 01/01/2022 esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario creando le giuste condizioni per un lavoro sulla retta complessiva dei servizi che coinvolga anche i Comuni (per le unità di offerta "Comunità Alloggio per persone con disabilità", ha rimodulato ed aggiornato le impegnative di rilievo sanitario di cui alla DGRV n. 1673/2010, con la riduzione a due livelli di assistenza e conseguente rideterminazione degli importi delle impegnative);

Preso atto che la sopra citata DGR n. 912/2022 ha disposto, altresì, di procedere ad una revisione degli accordi contrattuali sottoscritti tra le Aziende e gli enti gestori accreditati ai sensi della DGRV 1438/2017 con un contestuale allineamento delle scadenze al 30.6.2025;

Dato atto che con nota esplicativa a firma del Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali prot. n. 0578901 d 15/12/2022 la Regione Veneto ha provveduto a fornire alcune indicazioni sulla predisposizione degli Accordi contrattuali ottemperanza alla DGR n. 1438/2017 e nell'ambito della DGR. n. 912/2022;

Preso atto che con DGR n. 1719 del 30/12/2022, a chiusura dei lavori Gruppo di Lavoro nominato con la sopra citata DGR 912/2022:

- ha adeguato gli standard organizzativi di cui alla DGR 84 del 16.01.2007 relativi alle Comunità Alloggio correlando i profili di gravità ai relativi bisogni assistenziali;
- ha approvato la "Scala breve di valutazione dei comportamenti in persone con disabilità intellettiva" ai fini dell'orientamento degli accoglimenti in RSA avviando una sperimentazione anche per le CA, al fine di determinare la rilevanza dei disturbi del comportamento e qualificare le risposte alla presa in carico;

Rilevato che questa Azienda:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1160 del 31.12.2020, integrata dalla Deliberazione n. 408/2021 e n. 1004/2021, ha provveduto alla stipula per il periodo 01.01.2021-31.12.2023, degli accordi contrattuali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'A.ULSS 9 Scaligera e gli enti gestori accreditati per l'accoglienza residenziale di persone con disabilità, sulla base dello schema contrattuale allegato di cui alla DGRV n. 1438/2017;
- con deliberazioni del Direttore Generale n. 1090 del 30.12.2021 ha approvato il "Regolamento di accesso ai servizi per la residenzialità per persone con disabilità" che definisce procedure e criteri unici nell'intero ambito territoriale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per la costruzione delle graduatorie per l'accesso ai servizi residenziali per persone con disabilità, secondo criteri di appropriatezza ed equità;

Rilevato che:

- i Comuni costituenti il territorio dell'ex Ulss 21 e dell'ex ULSS 22, ora rispettivamente Distretto 3 Pianura Veronese e Distretto 4 Ovest Veronese, hanno delegato all'A.ULSS la gestione del servizio di residenzialità a favore di persone con disabilità;
- con deliberazione del Comune di Verona n. 138 del 13.05.2009 e con deliberazione dell'ex ULSS n. 20 n. 258/2009 si è provveduto al rientro in capo all'ex ULSS n. 20 del servizio di inserimento residenziale delle persone disabili del Comune di Verona con relativi finanziamento, programmazione e tariffazione;

Preso atto della necessità di procedere alla revisione degli accordi contrattuali, approvati con le sopra citate DDG n. 1160/2020, n. 590/2020 e n. 1275/20 e successive integrazioni, stipulati con gli Enti gestori delle Unità di offerta residenziali e di

procedere all'approvazione dello schema di nuovo accordo contrattuale allegato (allegato 1), parte integrante e contestuale del presente provvedimento, predisposto secondo il modello approvato con DGR n. 1438/2017 All. A), e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 912/2022 e dalla nota della Regione del Veneto prot. 0578901 del 15.12.2022 "Nota esplicativa sulla predisposizione degli Accordi contrattuali in ottemperanza alla DGR n. 1438/2017 e nell'ambito della DGR n. 912/2022";

Ritenuto, altresì, di approvare la designazione del responsabile del Trattamento dei Dati (GDPR), secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (allegato 3) allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

Dato atto che tutte le Unità di offerta residenziali (Allegato 2) sono inserite nei Piani di Zona territoriali, strumento di programmazione locale, attuativa di quella socio-sanitaria regionale, integrata da una valutazione di sostenibilità economico finanziaria globale;

Precisato che la stipula dell'accordo contrattuale verrà posta in essere con gli Enti Gestori delle Unità di Offerta accreditate e che questa Azienda provvederà all'acquisizione di idonea certificazione antimafia da parte degli erogatori privati al momento della stipula dell'accordo;

Precisato che l'Accordo contrattuale decorre dal 01.01.2024 al 30.06.2025, e che per quanto concerne la connessa programmazione economica, come stabilito dalla DGR n. 1558/2023, le quote sanitarie sono a carico del Fondo Non Autosufficienza mentre la quota sociale sarà a carico della persona con disabilità accolta, con eventuale integrazione da parte del Comune di residenza o dell'ULSS sulla base delle deleghe in vigore e di apposita richiesta;

Viste:

- la LR n. 22/2002;
- la DGRV n. 84/2007;
- la DGR n. 4589/2007
- la DGRV n. 740/2015;
- il DPCM del 12/01/2017;
- la DGRV n. 947/2017,
- la DGRV n. 1438/2017;
- la DGRV n. 2009/2019;
- la DGRV n. 1870/2021;
- la DGRV n. 912/2022;
- la DGRV n. 1719/2022
- la DGR n. 1558/2023

Tutto ciò premesso;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, in esecuzione alla DGR n. 1103/2019 e alla DGR n. 912/2022, con la stipula degli accordi contrattuali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'A.ULSS 9 Scaligera e gli enti gestori accreditati per le Unità di Offerta residenziali (Allegato 2) secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1438/2017 (Allegato 1), allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale, per il periodo 01.01.2024-30.06.2025 e

comunque fino alla scadenza dell'accreditamento;

3. di precisare che l'accordo contrattuale "Allegato 4" sarà stipulato con le strutture prettamente a rilievo sociale (Gruppi Appartamento e Comunità di tipo Familiare);

4. di dare esecuzione a quanto previsto dalle DGRV n. 2009/2019, DGRV n 1870 del 29/12/2021 e DGRV n. 1719/2022 per l'ospitalità temporanea nelle Comunità Alloggio di una persona in più rispetto alla capacità ricettiva dei posti letto già autorizzati all'esercizio e accreditati, dopo verifica di conformità valida secondo la DGRV n. 84 del 16/08/2007 da parte degli uffici competenti, nonché per l'applicazione della "Scala breve di valutazione dei comportamenti in persone con disabilità intellettiva";

5. di approvare l'allegato Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (Allegato 3), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di specificare che per quanto attiene le strutture extra regione e quelle site nella Regione del Veneto con sede extra ULSS 9, i rapporti contrattuali di riferimento saranno quelli sottoscritti dalle strutture medesime con le Aziende ULSS di competenza territoriale;

7. di delegare il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale della sottoscrizione dei suddetti accordi, sulla base dello schema previsto dalla DGR 1438/2017;

8. di stabilire che nell'ambito della programmazione locale spetta alle UU.OO.CC Disabilità e Non Autosufficienza il monitoraggio dei progetti personalizzati approvati in sede di UVMD, nonché le autorizzazioni degli inserimenti nelle strutture accreditate in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso assistenziale individualizzato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti programmati e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda nel rispetto delle indicazioni regionali;

9. di incaricare le UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza e l'UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, di tutti gli adempimenti previsti e conseguenti al presente provvedimento;

10. di dare atto che i costi relativi al presente provvedimento saranno previsti, per l'area sanitaria, nei BEP anni 2024 e 2025 sulla base del finanziamento regionale del Fondo Non Autosufficienza, mentre per l'area sociale saranno a carico alle risorse stanziare dai Comitati dei Sindaci valevoli per l'esercizio di riferimento in ordine alle risorse disponibili.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Maurizio Facincani f.f.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA E IL SOGGETTO ACCREDITATO EROGATORE DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona, Via Valverde n. 42, Partita IVA/Codice Fiscale _____, nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott.ssa Flavia Dal Bosco nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto Accreditato) con sede legale a _____ Via _____ n. ____ - C.F. _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla Legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;

- l'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- *quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017 - Allegato A, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al Soggetto Accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita sulla base della DGRV n. 740/2015 laddove prevista sulla base del progetto personalizzato, della DGR 912/2022 e dalle disposizioni dei Comitati dei Sindaci;
- Il Soggetto _____ è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio:

- per l'Unità di offerta (U. di O.) _____ ubicata a _____ in Via _____ - di n. posti letto in virtù _____ per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Nell' Unità di Offerta _____ accreditata, vengono erogate le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali rientranti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto

- ✓ delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per queste specifiche tipologie di Unità di Offerta;
- ✓ del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale, nonché dalle risorse afferenti al Bilancio di parte Sociale approvate dai Comitati dei Sindaci dei Distretti di competenza in base alla provenienza della persona con disabilità;
- ✓ dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto Accreditato

Il Soggetto Accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo: il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta Regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario e sociale;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto Accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, sociosanitario e sociale (sistemi gestionali ATL@NTE e ARCIPELAGO), con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti

informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 2 bis – Altri interventi offerti dal Soggetto accreditato

Nell'ottica di promuovere il coinvolgimento attivo dei diversi soggetti e di generare partnership e collaborazione tra soggetti istituzionali e non del territorio, il Soggetto Accreditato può sviluppare soluzioni organizzative innovative e sperimentali per rispondere ai bisogni sociali ed educativi emergenti delle persone con disabilità all'interno di una cornice operativa condivisa con i competenti servizi dell'A.ULSS e ampliando in tal modo la gamma delle possibilità e dei servizi offerti.

Tali progettualità possono riguardare i servizi a sostegno della domiciliarità, percorsi abilitativi e socializzanti, la formazione, l'inclusione sociale e lavorativa.

I progetti individuali, approvati in sede di UVMD, saranno sostenuti secondo le forme e modalità previste dai diversi dispositivi regionali ed in relazione agli obiettivi ed attività che si intendono implementare.

Il Soggetto Accreditato istituzionalmente si impegna a predisporre e trasmettere all'Azienda ULSS entro il 31 gennaio di ogni anno, il **programma operativo** per l'anno in corso e una **relazione di verifica** delle attività svolte nell'anno precedente.

Tali programmi dovranno essere definiti e pianificati in modo coerente con i bisogni degli utenti accolti, gli obiettivi e le attività che si intendono realizzare nel corso dell'anno e le necessarie risorse.

Unitamente, dovrà essere trasmessa la relazione di verifica sull'andamento tecnico della gestione dei servizi e sui risultati ottenuti relativa all'anno precedente, da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente sul servizio reso.

Dovranno altresì essere predisposti annualmente i progetti personalizzati relativi a tutte le persone con disabilità inserite, evidenziando l'efficacia degli interventi attuati nella precedente annualità ed i risultati ottenuti.

Tali progetti dovranno essere caricati entro maggio di ogni anno nella cartella della Persona con Disabilità sul Portale [Atl@nte](#) alla voce "Progetti".

Il Soggetto Accreditato si impegna a far sì che al Coordinatore dell'unità di offerta, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, vengano affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli utenti. Il Coordinatore inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari delle persone con disabilità e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

Il Soggetto Accreditato oltre a garantire l'adeguata formazione professionale, conforme ai contenuti del progetto presentato, favorisce la partecipazione agli eventi formativi, ai tavoli di lavoro e di coordinamento, organizzati dall'Azienda ULSS nelle varie articolazioni distrettuali. Il soggetto accreditato, qualora interessato, dovrà manifestare all'Az. ULSS 9 la disponibilità dell'11° posto aggiuntivo ai nuclei di 10 posti accreditati di CA per pronte accoglienze e accoglienze programmate. Contestualmente alla manifestazione di disponibilità, l'ente accreditato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto Accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto Accreditato.

L'Azienda ULSS, nell'ambito dei propri compiti di verifica e monitoraggio di quanto sottoscritto nel presente accordo contrattuale, potrà - attraverso propri operatori - accedere ai locali nell'orario di apertura redigendo, quando ritenuto necessario, un apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS 9 remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS 9 effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta (foglio presenze come elaborato dal Sistema Atl@nte). La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto Accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2024 e fino al 30/06/2025.

E' obbligo del Soggetto Accreditato provvedere ad assicurare l'eventuale rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale durante la vigenza del presente Accordo Contrattuale e nel rispetto della tempistica stabilita da apposita normativa regionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si risolve automaticamente in caso di revoca dell'AccREDITAMENTO Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto Accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGRV 06/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGRV 06/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto Accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia..

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda

Per il Soggetto Accreditato

ULSS 9 SCALIGERA

Il Direttore UOC DAT

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Flavia Dal Bosco

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto Accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 11 - Controversie.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda

Per il Soggetto Accreditato

ULSS 9 SCALIGERA

Il Legale Rappresentante

Il Direttore UOC DAT

Dott.ssa Flavia Dal Bosco

Data

DISTRETTO 1 - 2									
ENTE GESTORE	INDIRIZZO ENTE GESTORE	NOME STRUTTURA	INDIRIZZO STRUTTURA	POSTI AUTORIZZATI	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	SCADENZA	POSTI ACCREDITATI	ACCREDITAMENTO	SCADENZA
FONDAZIONE DON MOZZATTI D'APRILI	P.ZZA S. VENTURI, 26 - MONTEFORTE D'ALPONE (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO CORTE SCOLETTE	VIA VITTORIO EMANUELE, 2 - MONTEFORTE D'ALPONE (VR)	20	Decreto 387 - 04/10/2023	09/05/2027	20	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
FONDAZIONE DON MOZZATTI D'APRILI	P.ZZA S. VENTURI, 26 - MONTEFORTE D'ALPONE (VR)	G.A.P. LE ROSE	VIA VITTORIO EMANUELE, 2 - MONTEFORTE D'ALPONE (VR)	6	COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA' INTEGRAZIONE PROT. 2932 DEL 15/07/2017	/	6	/	
FONDAZIONE DON MOZZATTI D'APRILI	P.ZZA S. VENTURI, 26 - MONTEFORTE D'ALPONE (VR)	G.A.P. LE ROBINIE	VIA VITTORIO EMANUELE, 2 - MONTEFORTE D'ALPONE (VR)	6	COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA' INTEGRAZIONE PROT. 2932 DEL 15/07/2017	/	6	/	
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' SAN ZENETTO ONLUS	VIA PROVOLO, 4 - VERONA	COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLA FRATERNITA' FINCATO	VIA FINCATO, 59 - VERONA	8	Decreto 147 - 27/03/2019	19/03/2024 – inviata domanda di rinnovo ad Azienda Zero il 16/02/2024	8	DGR 1393 - 12/10/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' SAN ZENETTO ONLUS	VIA PROVOLO, 4 - VERONA	COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLA FRATERNITA' PROVOLO	VIA PROVOLO, 4 - VERONA	5	Decreto 152 - 27/03/2019	19/03/2024 – inviata domanda di rinnovo ad Azienda Zero il 16/02/2024	5	DGR 201 - 24/02/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' LESSINIA ONLUS	VIA SQUARANTI, 20 - CORBIOLO DI BOSCOCHIESANUOVA - VR	COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLA FRATERNITA' LESSINIA	VIA SQUARANTI, 20 - CORBIOLO DI BOSCOCHIESANUOVA - VR	10	Decreto 369 - 04/10/2023	05/02/2028	10	DGR 606 - 11/05/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE LAVORO	V.LE TRIESTE, 46/G - SAN BONIFACIO (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO CENTRO VAL D'ILLASI I DIAMANTI	VIA CONCA DELLE PERLE, 4 - BADIA CALAVENA (VR)	20	Decreto 47 - 03/02/2021	26/10/2025	20	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE LAVORO	V.LE TRIESTE, 46/G - SAN BONIFACIO (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO BARTOLOMEO DELLA SCALA	VIA DEGLI ALPINI, 5 - ERBEZZO (VR)	20	Decreto 216 - 17/05/2019	17/05/2024	20	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE LAVORO	V.LE TRIESTE, 46/G - SAN BONIFACIO (VR)	IL GIARDINO DEI TIGLI	VIA VICENZA, 15 - ALTAVILLA VICENTINA - VI	20	Decreto 153 - 05/05/2021		20	DGR 164 - 22/02/2022	31/12/2024
COOPERATIVA SOCIALE CASA NOSTRA	VIA CHIESA SABBION 4/6 - COLOGNA VENETA (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO CASA NOSTRA	VIA CHIESA SABBION 4/6 - COLOGNA VENETA (VR)	8	Decreto 333 - 02/08/2023	30/08/2027	8	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
COOPERATIVA SOCIALE C.P.L. SERVIZI	VIA SANDRI, 27 - SAN BONIFACIO (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO CASA TIZIAN	VIA SANDRI, 27 - SAN BONIFACIO (VR)	10	Decreto 332 - 02/08/2023	23/10/2027	10	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO	VIA U. VIVALDI, 4 - VERONA	COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLO RIFUGIO	VIA U. VIVALDI, 4 - VERONA	15	Decreto 375 - 04/10/2023	30/01/2028	15	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
COOPERATIVA SOCIALE L'OFFICINA DELL'AIAS	VIA SAN MICHELE, 1 - VERONA	COMUNITA' ALLOGGIO LA ROCCA	VIA SAN MICHELE, 1 - VERONA	12	Decreto 334 - 02/08/2023	11/06/2027	12	DGR 139 - 15/02/2022	31/12/2024
COOP.SOC.L'OFFICINA DELL'AIAS ONLUS	VIA SAN MICHELE, 1 - VERONA	G.A.P. LA TENDA	VIA BOCCIONI, 3 - VERONA	5	protocollo Comune di Verona 0380661/2017 del 13/12/2017	/	5	/	
IPAB DOMENICO CARDO	VIA D. CARDO, 21 - COLOGNA VENETA (VR)	RSA PER DISABILI	VIA RINASCIMENTO, 20 - COLOGNA VENETA (VR)	non ancora accreditata	richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla Regione Veneto (tramite il Comune, come da DGR 2067/2007).		non ancora accreditata	richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla Regione Veneto (tramite il Comune, come da DGR 2067/2007).	

ISTITUTO POVERETTE DI CASA NAZARETH	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO CASA NAZARETH	VIA FILIPPINI, 17 - VERONA	18	Decreto 374 26/09/2019	scad. 26/09/2022 - inviata domanda di rinnovo il 10/06/2022 - inviato completamento il 12/08/2022. Visita di verifica in data 08/11/2023.	18	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
FONDAZIONE OPERA DON CALABRIA - DON L. PEDROLLO	VIA SAN ZENO IN MONTE, 23 - VERONA	COMUNITA' ALLOGGIO LA NOSTRA CASA	VIA SAN MARCO, 121 - VERONA	10	Decreto 366 - 04/10/2023	05/11/2027	10	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
ISTITUTO DON CALABRIA CENTRO POLIFUNZIONALE	VIA SAN ZENO IN MONTE, 23 - VERONA	G.A.P.	VIA CARISIO - VERONA	6	protocollo Comune di Verona 138089 del 20/06/2007	/	6	/	
ISTITUTO DON CALABRIA CENTRO POLIFUNZIONALE	VIA SAN ZENO IN MONTE, 23 - VERONA	G.A.P.	VIA BRUNELLESCHI - VERONA	6	protocollo Comune di Verona 86796 del 08/04/2011	/	6	/	
ISTITUTO DON CALABRIA CENTRO POLIFUNZIONALE	VIA SAN ZENO IN MONTE, 23 - VERONA	G.A.P.	VIA CAROTO - VERONA	12	nota 6589 del 13/01/2009	/	12	/	
ISTITUTO DON CALABRIA CENTRO POLIFUNZIONALE	VIA SAN ZENO IN MONTE, 23 - VERONA	G.A.P. ALTA INTENSITA' DON LUIGI PEDROLLO	VIA SAN MARCO, 121 - VERONA	6	nota al Comune di Verona del 12/06/2019	/	6	/	
FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI	V.LO OSPEDALE, 1 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)	R.S.A. BERTO BARBARANI	P.LE SCURO, 12 - VERONA	30	Decreto 127 - 06/04/2023	01/09/2027	30	DGR 316 del 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI	V.LO OSPEDALE, 1 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)	C.S. MONS. CICCARELLI							
ANFFAS ONLUS BASSO VICENTINO	VIA FIUME , 37 - LONIGO (Vi)	COMUNITA' ALLOGGIO ANFFAS DI LONIGO							
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°	VIA MAMELI, 1 - RIMINI (RN)	CASA FAMIGLIA PER DISABILI S. FRANCESCO	VIA BELFIORE, 250 - CADIDAVID - VERONA	6	DGRV 84/2007 - ALLEGATO B	/	6	/	
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°	VIA MAMELI, 1 - RIMINI (RN)	CASA FAMIGLIA PER DISABILI S. CHIARA	P.ZZA TERROSSA, 30 - RONCA' (VR)	6	DGRV 84/2007 - ALLEGATO B	/	6	/	
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°	VIA MAMELI, 1 - RIMINI (RN)	CASA FAMIGLIA PER DISABILI SANTA LIBERA	STR. DEL PASUBIO, 12 - MALO (VE)	6	DGRV 84/2007 - ALLEGATO B	/	6		
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°	VIA MAMELI, 1 - RIMINI (RN)	CASA FAMIGLIA PER DISABILI ZALTRON	A SANTA CROCE - BASSANO DEL GRAPPA (VI)	6	DGRV 84/2007 - ALLEGATO B	/	6		
FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS	VIA BORGO ENIANO, 30 - MONTAGNANA (PD)	COMUNITA' ALLOGGIO "LA QUERCIA"	VIA DEI GATTESCHI, 7 - MONTAGNANA (PD)	10	DECRETO 256 - 03/07/2023	03/07/2028	10	DGR 15 - 07/01/2020	31/12/2022 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS	VIA BORGO ENIANO, 30 - MONTAGNANA (PD)	COMUNITA' ALLOGGIO "LA BETULLA"	VIA DEI GATTESCHI, 7 - MONTAGNANA (PD)	10	DECRETO 255 - 03/07/2023	03/07/2028	10	DGR 15 - 07/01/2020	31/12/2022 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023

DISTRETTO 3

ENTE GESTORE	INDIRIZZO ENTE GESTORE	NOME STRUTTURA	INDIRIZZO STRUTTURA	POSTI AUTORIZZATI	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	SCADENZA	POSTI ACCREDITATI	ACCREDITAMENTO	SCADENZA
ASSOCIAZIONE S. MARTINO ONLUS	VIA TERRANEGRA, 41 - LEGNAGO (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO SAN MARTINO	VIA TERRANEGRA, 41 - LEGNAGO (VR)	10	DECRETO 196 - 06/05/2021	17/12/2025		DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
COOP. SOCIALE ANDERLINI	VIA SAN ZENO, 28 - CERE A (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO ANDERLINI	VIA SAN ZENO, 28 - CERE A (VR)	20	DECRETO 332 - 14/09/2021	05/10/2026		DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
COOP. SOCIALE ANDERLINI	VIA SAN ZENO, 28 - CERE A (VR)	GAP IL CALORE DI CASA	VIA SAN ZENO, 28 - CERE A (VR)	5	DGRV 84/2007 Allegato B				
ATENA SRL	VIA A. DE GASPERI, 10 - MONTE CERIGNONE (PU)	COMUNITA' ALLOGGIO PER PSIC. MULINO GIOVANETTI	MULINO GIOVANETTI, 1 - MONTE GRIMANO TERME (PU)	15	DECRETO DEL DIRIGENTE P.F. N. 74 - 08/03/2019			DECRETO DEL DIRIGENTE P.F. N. 134 - 03/05/2019	
ATENA SRL	VIA A. DE GASPERI, 10 - MONTE CERIGNONE (PU)	STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA ATENA	VIA A. DE GASPERI, 10 - MONTE CERIGNONE (PU)	20	AUTORIZZAZIONE N. 2 - 19/05/2011 Aggiornata il 27/06/2017			DECRETO DEL DIRIGENTE P.F. N. 22 - 04/11/2020	
COOP. SOCIALE DON A. RIGHETTI	P.ZZA CASTELLO, 6 - 37056 SALIZZO LE VR	COMUNITA' ALLOGGIO	P.ZZA CASTELLO, 6 - SALIZZO LE VR	10	DECRETO 368 - 04/10/2023	14/12/2027	10	DGR 606 - 11/05/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
COOP. SOCIALE DON A. RIGHETTI	P.ZZA CASTELLO, 6 - 37056 SALIZZO LE VR	R.S.A.	P.ZZA CASTELLO, 6 - SALIZZO LE VR	24	DECRETO 244 - 12/06/2023	12/06/2028	24	DGR 606 - 11/05/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
COOP. SOCIALE DON A. RIGHETTI	P.ZZA CASTELLO, 6 - 37056 SALIZZO LE VR	G.A.P. "CASA PAOLINA"	VIA CA' DEL LAGO, 74 - CERE A (VR)	5	DGRV 84/2007 Allegato B		5		
IGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	VIA B.L. GUANELLA, 21 - FRATTA POLESINE (RO)	R.S.A. "CASA ROSSA"	VIA B.L. GUANELLA, 21 - FRATTA POLESINE (RO)	40	Decreto 211 - 29/06/2022	29/06/2027	40	DGR 1967 - 21/12/2018	(31/12/2021) - inviata domanda di rinnovo il 03/06/2021 - visita di verifica in data 07/04/2022
FONDAZIONE M. ZANETTI	VIA PIAVE, 32 - OPPEANO (VR)	R.S.A. RAGGIO DI SOLE	VIA PIAVE, 32 - OPPEANO (VR)	22	DECRETO 197 - 06/05/2021	06/05/2026	22	DGR 1869 - 29/12/2021	31/12/2024
COOP. SOCIALE L'OFFICINA DELL'AIAS	VIA SAN MICHELE, 1 - VERONA	R.S.A. LE QUERCE	VIA VILLAGGIO RINASCITA, 29 - S. MARIA DI ZEVIO (VR)	20	DECRETO 326 - 02/08/2023	02/08/2028		DGR 1967 - 21/12/2018	(31/12/2021) – visita di verifica in data 26/05/2023 - in data 27/09/2023 hanno inoltrato richiesta di aumento di 10 posti
COOP. SOCIALE EMMANUEL	P.ZZA L. TURRINI, 1 - BOVOLONE (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO IL FOCOLARE	VIA L. TURRINI, 1 - BOVOLONE (VR)	20	DECRETO 220 - 06/07/2022	20/10/2026	20	DGR 1237 - 10/10/2022	20/10/2024
COOP. SOCIALE EMMANUEL	P.ZZA L. TURRINI, 1 - BOVOLONE (VR)	GAP "VILLA GABRIELE"	VIA F. CAPP A, 19 - BOVOLONE (VR)		DGRV 84/2007 Allegato B				
COOP. SOCIALE EMMANUEL	P.ZZA L. TURRINI, 1 - BOVOLONE (VR)	G.A.P. "VILLA DAMIANO"	VIA F.LLI CERVI, 9 - BOVOLONE (VR)	5	DGRV 84/2007 Allegato B				
ASSOCIAZIONE LA CASA VOLANTE	VIA GIORGIONE, 4 - LEGNAGO (VR)	GAP "LACASAVOLANTE " E "CASA FIORITA"	VIA GIORGIONE, 4 - LEGNAGO (VR)	5	DGRV 84/2007 Allegato B		5		
FONDAZIONE MADONNA DI LOURDES	VIA CA' DEL LAGO, 74 - CERE A (VR)	N. 2 G.A.P.	VIA CA' DEL LAGO, 74 - CERE A (VR)		DGRV 84/2007 Allegato B				
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' PORTO DI LEGNAGO	VIA OSPITAL VECCHIO, 7 - LEGNAGO (VR)	G.A.P.	VIA OSPITAL VECCHIO, 7 - LEGNAGO (VR)	5	DGRV 84/2007 Allegato B				
ASSOCIAZIONE DON G. GIRELLI CASA S. GIUSEPPE SESTA OPERA (CENTRO SERVIZI PER ANZIANI)	RONCO ALL'ADIGE	CASA SAN GIUSEPPE	VIA I. FORANTE, 8 - RONCO ALL'ADIGE (VR)	18	DECRETO 441 – 07/12/2023	27/12/2028	18	DGR 208 del 18/02/2020	(17/02/2023) - inviata domanda di rinnovo il 02/05/2023
FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS	VIA BORGO ENIANO, 30 - MONTAGNANA (PD)	COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIARDINO"	VIA GATTESCHI, 2 - MONTAGNANA (PD)	10	DECRETO 258 - 03/07/2023	03/07/2028	10	DGR 15 - 07/01/2020	(31/12/2022) – inviata domanda di rinnovo il 31/03/2022 - visita di verifica in data 13/09/2022
COOP. SOCIALE MEA	VIA G. FERRARI, 29 - VICENZA	COMUNITA' ALLOGGIO - VILLA SANTA CHIARA	VIA ADUA, 4 - VALDAGNO (VI)	10	Decreto 396 - 26/11/2021	01/03/2026		DGR 1793 - 15/12/2021	15/12/2024
ULSS 7 PEDEMONTANA	VIA DEI LOTTI, 40 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)	RSA ORCHIDEA BLU	V.LE EUROPA UNITA, 22 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI)	40	DECRETO 351 - 01/12/2022	01/12/2027			richiesta di primo accreditamento in data 10/05/2023 - effettuata visita di verifica in data 15/06/2023
DISTRETTO 4									

ENTE GESTORE	INDIRIZZO ENTE GESTORE	NOME STRUTTURA	INDIRIZZO STRUTTURA	POSTI AUTORIZZATI	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	SCADENZA	POSTI ACCREDITATI	ACCREDITAMENTO	SCADENZA
--------------	------------------------	----------------	---------------------	-------------------	------------------------------	----------	-------------------	----------------	----------

COOPERATIVA SOC. AGESPHA ONLUS	VIA BIANCARDIN n. 14 - 37012 Bussolengo (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO BUCANEVE	VIA BIANCARDIN, 14 - 37012 BUSSOLENGO (VR)	10	Decreto 280 - 06/10/2022	06/10/2027	10	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
COOPERATIVA SOC. AGESPHA ONLUS	VIA BIANCARDIN n. 14 - 37012 Bussolengo (VR)	G.A.P. MARGHERITA	VIA BIANCARDIN n. 14 - 37012 Bussolengo (VR)	3	DGRV 84/2007 Allegato B		3		
COOPERATIVA SOC. AGESPHA ONLUS	VIA BIANCARDIN n. 14 - 37012 Bussolengo (VR)	GRUPPO APPARTAMENTO SEMI-PROTETTO IRIS	VIA ROVERETO, 13 - BUSSOLENGO (VR)	4	DGRV 84/2007 Allegato B		4		
SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE ISTITUTO FORTUNATA GRESNER	STRADONE A.PROVOLO, 18 - 37123 Verona (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO SR. CHIARA STELLA VILLA NEGRELLI	VIA S. LUIGI, 90 - LOC. PESINA - CAPRINO VERONESE (VR)	10	Decreto 41 - 14/02/2020	05/11/2024	10	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE ISTITUTO FORTUNATA GRESNER	STRADONE A.PROVOLO, 18 - 37123 Verona (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO SR. GIULIA AVANZI VILLA NEGRELLI	VIA S. LUIGI, 90 - LOC. PESINA - CAPRINO VERONESE (VR)	10	Decreto 41 - 14/02/2020	05/11/2024	10	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI ISOLA DELLA SCALA	PIAZZALE KENNEDY n. 14 - 37063 Isola della Scala (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLA FRATERNITA' ISOLA DELLA SCALA"	PIAZZALE KENNEDY, 14 - ISOLA DELLA SCALA (VR)	10	Decreto 205 - 24/06/2022	24/06/2027	10	DGR 1393 - 12/10/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
COOPERATIVA SOC. FILO CONTINUO	VIA DEI SASSI n.3/A - 37026 Pescantina (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO SILVIO POZZERLE	VIA DEI SASSI, 3/A - PESCANTINA (VR)	18	Decreto 196 - 17/05/2019	17/05/2024	18	DGR 139 - 15/02/2022	31/12/2024
COOPERATIVA SOC. FILO CONTINUO	VIA DEI SASSI n.3/A - 37026 Pescantina (VR)	G.A.P.	VIA MALPIGHI, 3/B - VILLAFRANCA (VR)	9	COMUNICAZIONE AL COMUNE DI VILLAFRANCA (VR) IN DATA 13/04/2023		9		
FONDAZIONE CORTE PALAZZO ONLUS	LOC. PALAZZO n. 1 - 37019 Peschiera d/Garda(VR)	COMUNITA' ALLOGGIO CORTE PALAZZO	VIA COLOMBO, 10 - 37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR)	9	Decreto 420 - 31/10/2019	01/04/2024	9	DGR 1869 - 29/12/2021	31/12/2024
FONDAZIONE CORTE PALAZZO ONLUS	LOC. PALAZZO n. 1 - 37019 Peschiera d/Garda(VR)	COMUNITA' ALLOGGIO S. BENEDETTO	LOC. PALAZZO, 1 - PESCHIERA DEL GARDA (VR)	9	Decreto 409 - 31/10/2019	26/05/2024	9	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
FONDAZIONE CORTE PALAZZO ONLUS	LOC. PALAZZO n. 1 - 37019 Peschiera d/Garda(VR)	G.A.P.	LOC. PALAZZO, 1 - PESCHIERA DEL GARDA (VR)		DGRV 84/2007 Allegato B				
ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO IL CEDRO	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	10	Decreto 370 - 04/10/2023	10/10/2027	10	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	R.S.A. ORCHIDEA	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	20	Decreto 220 - 07/06/2023	10/10/2027	20	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO AURORA	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	20	Decreto 370 - 04/10/2023	10/10/2027	20	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	CASA FAMIGLIA PADRE F. BARDELLINI	VIA S. MARTINO, 85 - VOLARGNE - DOLCE' (VR)	8	Decreto 500 - 18/12/2019	20/11/2024	8	DGR 15 - 07/01/2020	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
I PIOSI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA 2 GIUGNO n. 11 - 37066 Sommacampagna(VR)	COMUNITA' ALLOGGIO I PIOSI	VIA 2 GIUGNO n. 11 - SOMMACAMPAGNA (VR)	10	Decreto n. 20 del 07/02/2019	29/10/2023 – la richiesta di rinnovo è in fase di predisposizione	10	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
I PIOSI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA 2 GIUGNO n. 11 - 37066 Sommacampagna(VR)	N. 2 G.A.P.	VIA 2 GIUGNO n. 11 - SOMMACAMPAGNA (VR)	2	DGRV 84/2007 Allegato B		2		
CENTRO ATTIVITA' COOP.SOCIALE	VIA FRATELLI CORRA' n. 7 - 37067 Valeggio s/Mincio (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO VERDE PRATO	VIA F.LLI CORRA', 7 - VALEGGIO SUL MINCIO (VR)	18	Decreto 42 - 14/02/2020	14/02/2025	18	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
CENTRO ATTIVITA' COOP.SOCIALE	VIA FRATELLI CORRA' n. 7 - 37067 Valeggio s/Mincio (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO CORALLO	VIA MANTOVA, 11 - VILLAFRANCA (VR)	10	Decreto 131 - 14/05/2020	29/01/2025	10	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
CENTRO ATTIVITA' COOP.SOCIALE	VIA FRATELLI CORRA' n. 7 - 37067 Valeggio s/Mincio (VR)	G.A.P. GIALLO ORO	VIA F.LLI CORRA', 7 - VALEGGIO SUL MINCIO (VR)	3	DGRV 84/2007 Allegato B				
COOP. SOC. SOLIDARIETA' DI VIGASIO	VIA RIZZOTTI n. 20/22 - 37068 Vigasio (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO CASAMICA	VIA RIZZOTTI, 20/22 - VIGASIO (VR)	10	Decreto n. 323 del 01/08/2018	scadenza 04/09/2022 - inviata domanda di rinnovo il 25/03/2022. Visita di verifica in data 27/02/2024.	10	DGR 548 - 09/05/2023	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
COOP. SOC. SOLIDARIETA' DI VIGASIO	VIA RIZZOTTI n. 20/22 - 37068 Vigasio (VR)	COMUNITA' ALLOGGIO LA TENDA	VIA VILLAFRANCA, 37 - ISOLALTA - VIGASIO (VR)	10	Decreto 378 - 04/10/2023	16/12/2028	10	DGR 548 - 09/05/2023	31/12/2023 – PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
ISTITUTI POLESANI S.R.L.	VIA G. ANTONELLI, 35 - ROMA	C.R.G.D (Centro di Riferimento per Gravi Disabilità) IL PIOPPETO	VIA DON MINZONI, 80 - FICAROLO (RO)	20	Decreto 277 - 23/07/2021	23/07/2026	20	DGR 1171 - 24/08/2021	24/08/2024
ISTITUTI POLESANI S.R.L.	VIA G. ANTONELLI, 35 - ROMA	R.S.A. IL FRASSINO	VIA DON MINZONI, 80 - FICAROLO (RO)	40	Decreto Azienda Zero 219 - 06/07/2022	06/07/2027	40	DGR 1233 - 10/10/2022	31/12/2024
ISTITUTI POLESANI S.R.L.	VIA G. ANTONELLI, 35 - ROMA	R.S.A. IL PIOPPO	VIA DON MINZONI, 80 - FICAROLO (RO)	40	Decreto Azienda Zero 219 - 06/07/2022	06/07/2027	40	DGR 1233 - 10/10/2022	31/12/2024
ISTITUTI POLESANI S.R.L.	VIA G. ANTONELLI, 35 - ROMA	R.S.A. L'USIGNOLO	VIA DON MINZONI, 80 - FICAROLO (RO)	30	Decreto Azienda Zero 219 - 06/07/2022	06/07/2027	30	DGR 1233 - 10/10/2022	31/12/2024
ISTITUTI POLESANI S.R.L.	VIA G. ANTONELLI, 35 - ROMA	R.S.A. LA CAPINERA	VIA DON MINZONI, 80 - FICAROLO (RO)	27	Decreto Azienda Zero 219 - 06/07/2022	06/07/2027	27	DGR 1233 - 10/10/2022	31/12/2024
ISTITUTI POLESANI S.R.L.	VIA G. ANTONELLI, 35 - ROMA	R.S.A. IL PETTIROSSO	VIA DON MINZONI, 80 - FICAROLO (RO)	29	Decreto Azienda Zero 219 - 06/07/2022	06/07/2027	29	DGR 1233 - 10/10/2022	31/12/2024
ISTITUTI POLESANI S.R.L.	VIA G. ANTONELLI, 35 - ROMA	R.S.A. IL PASSERO	VIA DON MINZONI, 80 - FICAROLO (RO)	25	Decreto Azienda Zero 219 - 06/07/2022	06/07/2027	25	DGR 1233 - 10/10/2022	31/12/2024
ISTITUTI POLESANI S.R.L.	VIA G. ANTONELLI, 35 - ROMA	R.S.A. LA BETULLA	VIA DON MINZONI, 80 - FICAROLO (RO)	29	Decreto Azienda Zero 219 - 06/07/2022	06/07/2027	29	DGR 1233 - 10/10/2022	31/12/2024

ISTITUTI POLESANI S.R.L.	VIA G. ANTONELLI, 35 - ROMA	R.S.A. IL FAGGIO	VIA DON MINZONI, 80 - FICAROLO (RO)	40	Decreto Azienda Zero 219 - 06/07/2022	06/07/2027		DGR 1233 - 10/10/2022	31/12/2024
COOP. SOCIALE LA SCINTILLA	P.LE KENNEDY, 14 - ISOLA DELLA SCALA (VR)	G.A.P.	P.LE KENNEDY, 14 - ISOLA DELLA SCALA (VR)	2	DGRV 84/2007 Allegato B		2		
COOP. SOCIALE MEA	VIA G. FERRARI, 29 - VICENZA	COMUNITA' ALLOGGIO - ANCORA INSIEME	VIA PALMA, 1 - MOSSANO (VI)	20	Decreto 406 - 26/11/2021	01/03/2026	20	DGR 1793 - 15/12/2021	15/12/2024
COOP. SOCIALE MEA	VIA G. FERRARI, 29 - VICENZA	COMUNITA' ALLOGGIO - NICO FRIGO	VIA BRUNIANTI, 37 - CESUNA DI ROANA (VI)	10	Decreto 77 - 24/02/2022	01/03/2026	10	DGR 439 - 19/04/2022	19/04/2025
COOP. SOCIALE MEA	VIA G. FERRARI, 29 - VICENZA	R.S.A. VILLA SANTA RITA	VIA CACCIAVILLANI, 13 - MARANA DI CRESPADORO (VI)	20	Decreto 538 - 11/12/2018 - per Comunità Residenziale - scadenza 24/10/2023	presentata domanda di rinnovo per riqualificazione in RSA	20	DGR 2191 - 29/12/2017	(01/01/2021) - presentata domanda di rinnovo per riqualificazione in RSA
COOP. SOCIALE MEA	VIA G. FERRARI, 29 - VICENZA	COMUNITA' ALLOGGIO - LA COLLINA	VIA CARCANO, 1/B - ALONTE (VI)	10	Decreto 409 - 26/11/2021	01/03/2026		DGR 1793 - 15/12/2021	15/12/2024
COOP. SOCIALE SELF HELP	VIA ALBERE, 132 - VERONA	G.A.P.	VIA CAMOZZINI, 23 - ISOLA DELLA SCALA (VR)	5	DGRV 84/2007 Allegato B		5		
COOP. SOCIALE SELF HELP	VIA ALBERE, 132 - VERONA	G.A.P.	VIA LA PAGLIA, 7 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)	5	DGRV 84/2007 Allegato B				
COOP. SOCIALE SELF HELP	VIA ALBERE, 132 - VERONA	G.A.P.	C. TORRETTA - VILLAFRANCA DI VERONA (V)	6	DGRV 84/2007 Allegato B				
COOP. SOCIALE SELF HELP	VIA ALBERE, 132 - VERONA	G.A.P.	VIA DON BOSCO, 39 - AFFI (VR)	4	DGRV 84/2007 Allegato B				
COOP. SOCIALE SELF HELP	VIA ALBERE, 132 - VERONA	G.A.P.	VIA DON DURANTE - VIGASIO (VR)	2	DGRV 84/2007 Allegato B				
CHARITAS ASP	MODENA	CENTRO RESIDENZIALE GEROSA	STRADA PANNI 199 - MODENA	60	DETERMINAZIONE COMUNE DI MODENA N. 779 - 02/12/2008		60	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3183 - 31/12/2019	
COOP. SOCIALE FATTORIA CONCA D'ORO A R.L.	VIA RIVOLTELLA BASSA, 20 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)	COMUNITA' ALLOGGIO CONCA D'ORO	VIA RIVOLTELLA BASSA, 20 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)	10	DECRETO REGIONALE 227 - 23/07/2021	01/01/2026		DGR 2191 - 29/12/2017	31/12/2023 - PROROGA FINO AL 31/12/2024 CON DGR 1680 DEL 29/12/2023
CONTATTO CEMEA VENETO	VIA F.LLI BOSCARDIN, 9 - PADOVA	COMUNITA' MAMMA-BAMBINO IN-CON-TRA	VIA F.LLI BOSCARDIN, 9 - PADOVA	6	DETERMINAZIONE COMUNE DI PADOVA N. 281 - 11/06/2021		6	DETERMINAZIONE COMUNE DI PADOVA N. 92 - 11/03/2020	
COOP. SOCIALE ORCHIDEA	VIA XXVII GIUGNO, 41 - MONTEBELLUNA (TV)	COMUNITA' ALLOGGIO CA' DELLE ROSE	VIA DELLE ROSE, 43 - MOGLIANO VENETO (TV)	12	DECRETO N 287 - 27/07/2023	22/11/2027		DGR 139 - 15/02/2022	31/12/2024
LEGA DEL FILO D'ORO	VIA LINGUETTA, 3 - OSIMO (AN)	LE COMETE	VIA DELLE COSTELLAZIONI, 141/143 - M	22	Delibera della Giunta Comunale del Comune di Modena n. 180 del 24/04/2012		7	Determinazione del Dirigente Responsabile Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'integrazione n. 2530 del 25/11/2019	
COOP. SOCIALE THE HELP (MINORI)	VIA DEL LAVATOIO, 5 - TRIESTE	COMUNITA' EDUCATIVA ASSISTENZIALE US	VIA DELLA GEPPA, 2 - TRIESTE	12	IDONEITA' AL FUNZIONAMENTO RILASCIATA DAL COMUNE DI TRIESTE CON NOTA PROT. 17/21	RICHIESTA AL COMUNE DI TRIESTE DEL RILASCIO DEFINITIVO	13	AUTORIZZAZIONE SANITARIA RILASCIATA DA A.S.U.G.I. N. 0014430 IL 16/02/2021	
OPERE PIE D'ONIGO	VIA ROMA, 77/A - PEDEROBBA (TV)	RSA STELLA ALPINA	VIA ROMA, 65 - PEDEROBBA (TV)	28	DECRETO REGIONALE N. 146 - 24/06/2022	25/10/2026	28	DGR 655 - 21/05/2019	(31/12/2021) - inviata domanda di rinnovo il 30/04/2021 prot. 1387 - visita di verifica da parte dell'ULSS 2 Marca Trevigiana in data 22/01/2022.



ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

PREMESSO CHE

- in data ha stipulato un Accordo Contrattuale con la ditta/società, con sede in, P.IVA.....avente ad oggetto, per la fornitura e/o l'erogazione del servizio di, con scadenza
- per l'esecuzione dell'Accordo Contrattuale e per il compimento delle attività conseguenti, la ditta/società esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA

____(inserire il nome della ditta/società)____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione dell'Accordo Contrattuale riportato in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto.



La Ditta/Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- prestazioni socio sanitarie presso strutture residenziali per persone con disabilità

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati,



compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- di natura personale immediatamente identificativi
- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta,



riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;

- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.



-
-
-
-
-

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [SPECIFICARE IL PERIODO] prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [SPECIFICARE IL PERIODO], dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE



Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI



Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Reg. n.

Verona,

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

Tra

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona via Valverde, n. 42, p.iva/c.f. 02573090236, nella persona del dott.ssa Flavia Dal Bosco, Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione del presente accordo contrattuale con deliberazione del Direttore Generale n.

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ Via _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Presidente _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- L'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- L'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;

- L'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- L'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- L'articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“ mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- La Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5 settembre 2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- Il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell’intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e alle risorse disponibili per il sostegno del progetto.

- L'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse del fondo sociale determinato dalla programmazione aziendale locale;
- È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- La tariffa della quota sociale a carico del cittadino e/o dell'Ente Locale ove previsto e/o dell'Az. ULSS, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è concordata con tra A.ULSS e l'Ente gestore in base al progetto personalizzato condiviso
- Il Soggetto _____ ha inoltrato comunicazione al Comune così come previsto dalla dgrv 84/2007 allegato b, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

Nell'Unità di Offerta gruppo appartamento per disabili di cui alla DGRV 84/2007 allegato B vengono erogate le prestazioni sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse determinato dalla programmazione aziendale locale.

Articolo 2

Obblighi dell'Ente Gestore (gruppo appartamento per disabili/comunità di tipo familiare)

L'Ente Gestore:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- Garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale e, in particolare, redige annualmente il Progetto Individuale condividendolo con l'equipe socio-sanitaria di riferimento, con la Persona con Disabilità e i suoi familiari/AdS; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio

- all'utenza;
- Garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
 - Garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :
 - Verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - Incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - Compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - Sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3

Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4

Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sociali determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge. L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

La tariffa di rilievo sociale in carico al cittadino ammonta ad euro _____ oltre iva se dovuta ; Qualora le disponibilità economiche proprie del cittadino non dovessero essere sufficienti al sostegno della tariffa sociale l'ULSS 9 interverrà a favore del cittadino con prestazione economica integrativa sulla base del regolamento in vigore approvato dal Comitato dei sindaci e relative disposizioni attuative degli enti deleganti.

Articolo 5

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente e di eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla DGRV 84/2007 allegato B.

Articolo 6

Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2024 fino al 30/06/2025 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7

Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.
- Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - Perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
 - Accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
 - Accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8

Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione

di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9

Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10

Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12

Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dott.ssa Flavia Dal Bosco

Per il soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 –

Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Flavia Dal Bosco

Per il soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data

